

MOVIMENTAZIONE DEI PETS

Le nuove regole nell'Unione Europea

Anna Ferraris*

Si applicano
dal 29 dicembre 2014

Dal 29 dicembre si applica la nuova normativa comunitaria sulla movimentazione degli animali da compagnia: Reg. (UE) 576/2013, Reg. di esecuzione (UE) 577/2013, Direttiva 2013/31 e Reg. (UE) n. 31/2014 (riquadro 1).

Grazie a questo nuovo *corpus normativo*, l'obiettivo principale dell'Unione europea è da una parte, implementare il rispetto dei requisiti sanitari nelle movimentazioni degli animali da compagnia prevedendo disposizioni più chiare per controlli più efficaci, dall'altra, rendere possibile, agevolandole, le movimentazioni di questi animali, nei casi in cui si possa stabilire, secondo procedure codificate e certificate dall'OIE e dall'EFSA, l'assenza di rischio per la salute pubblica e la sanità animale.

L'Unione europea ritiene essenziale per la tutela della salute pubblica e della sanità animale, mantenere alti i livelli di protezione contro la rabbia. Questa patologia rimane, infatti la malattia infettiva che causa il maggior numero di morti: sono circa 55.000 le persone che muoiono ogni anno di rabbia, quasi tutte nei Paesi in via di sviluppo (Asia e Africa) e di cui la maggior parte bambini (Dati OIE e OMS).

Per questo motivo, le regole devono essere garantite e implementate in base ai rischi valutati su evidenze scientifiche internazionali. Parimenti, tali regole possono essere modulate a seconda dello stato sanitario dei luoghi di provenienza degli animali e nei casi stabiliti e consentiti per agevolare

gli spostamenti degli animali nel rispetto del loro benessere psico-fisico, secondo le condizioni etologiche tipiche della specie.

LE NUOVE REGOLE E COSA CAMBIA

Responsabilità

Il proprietario è il primo responsabile dell'idoneità al viaggio, sia fisica sia documentale dell'animale. Il nuovo Regolamento prevede espressamente che ogni Stato membro istituisca delle penali per chi non ottempera alle disposizioni previste.

Sanzioni

Le sanzioni devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive. È un «controllo di filiera» (come da indicazioni fornite durante il corso della Commissione europea BTSP¹), quindi, dopo il proprietario, le responsabilità al rispetto delle regole riguardano sia le autorità competenti - che in Italia sono rappresentate dai veterinari ufficiali di PIF/UVAC/ASL e la Dogana (ciascuno per le proprie competenze come stabilito ad es. dal Decreto del Ministero della Salute 20/4/2005) -, sia i veterinari autorizzati dall'autorità competente di ciascun Stato membro a rilasciare e/o compilare passaporti, a identificare/iscrivere gli animali in anagrafe, in qualità di incaricati di pubblico servizio come de-

¹«Movements of dogs and cats - session 7» Malpensa 8-11 July 2014

lineato in Italia dall'art. 359 del Codice penale, ma anche i veterinari liberi professionisti quali esercenti una professione sanitaria, come definito dall'art. 365 del codice penale e dal nostro Codice deontologico.

Ciascuno per le proprie competenze e per il proprio ambito professionale è tenuto al controllo dell'idoneità fisica e documentale dell'animale da compagnia che si muove all'interno dell'Unione europea.

Controlli ai PED

Controlli sulle movimentazioni di animali da compagnia dichiarati a seguito passeggeri

Gli animali da compagnia possono entrare nell'Unione europea solo attraverso i PED (Punti d'Entrata Designati – art. 34 Reg. 576/13), sono cioè porti, aeroporti, confini di Stato, che segnano i punti d'ingresso per le provenienze estere. Essi sono consultabili al link della DGSANCO - Direzione generale salute e tutela dei consumatori, che contiene tutte le informazioni ai cittadini europei per chi viaggia con i propri pets².

In tali luoghi d'ingresso in Unione, le Autorità competenti sono deputate al controllo degli animali da compagnia a seguito passeggero. I controlli dovranno essere:

- sistematici dai Paesi terzi: tutti gli ingressi di animali da compagnia da Paesi Terzi dovranno essere sottoposti a controllo. In questi casi il Reg. 576/13 stabilisce che è sempre il proprietario dell'animale o la persona da lui autorizzata ad accompagnare il pet, che deve contattare l'autorità competente al punto d'ingresso per effettuare i controlli documentali e fisici sull'animale;
- non discriminatori per l'area UE: per le provenienze da altri Stati comunitari o Paesi Terzi con norme equivalenti all'Unione (cioè i Paesi elencati nell'Allegato II parte I del Reg. 577/13) dovranno essere previsti con-

Riquadro 1. Nuova normativa comunitaria sulla movimentazione degli animali da compagnia

- **Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013** sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2003.
- **Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013** che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.
- **Regolamento (UE) n. 31/2014 della Commissione del 14 gennaio 2014** che abroga le Decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE e il Regolamento (UE) n. 388/2010.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013** della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti.
- **Decisione 2013/519/UE** che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi Terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni.

trolli a *spot*, cioè non sistematici e non discriminatori, per verificare il rispetto delle garanzie all'origine già previsti dall'ordinamento europeo. In questi casi è l'autorità competente che richiede al proprietario la presentazione dell'animale per l'eventuale verifica.

• In caso di transito

È il funzionario al punto d'ingresso che può chiedere ulteriori verifiche sugli animali originari da Paesi Terzi, che sono in viaggio da uno Stato membro all'altro, attestando il controllo sul certificato sanitario valido per l'ingresso. Gli Stati membri dovranno garantire che presso tutti i PED le autorità preposte ai controlli degli animali a seguito passeggero, tengano un registro del numero totale di verifiche effettuate e le eventuali non conformità. I controlli effettuati dovranno, inoltre, essere attestati sul documento di accompagnamento (certificato sanitario o passaporto) al momento del controllo.

• Verifica sistematica di tutti i referti di laboratorio

È obbligatoria la titolazione antirabbica per i cani, gatti e furetti provenienti da Paesi Terzi non compresi negli elenchi

del Reg. 577/2013. Tutti i referti per la titolazione antirabbica devono essere verificati presso il laboratorio di emissione dal funzionario al punto d'entrata designato, prima di permettere l'ingresso in UE.

La Commissione europea ha richiamato, infatti, tutti gli Stati membri alla necessità di una sistematica verifica per tutte le titolazioni antirabbiche richieste dalla normativa, per le provenienze da Paesi Terzi non presenti negli elenchi del Reg. 577/13.

Da tali Paesi è sempre obbligatoria la titolazione antirabbica da effettuarsi 30 giorni dopo vaccinazione e prima minimo 3 mesi la data d'ingresso prevista in UE.

Il richiamo della Commissione europea a una maggiore accuratezza da parte degli Stati membri nei controlli alle frontiere, si è reso necessario viste le numerose segnalazioni di falsi referti anticorpali (soprattutto per le provenienze dal Sud America).

Sul sito della DGSANCO, la Commissione provvede a stilare l'elenco aggiornato dei Laboratori riconosciuti con i rispettivi recapiti, perché siano in grado di fornire risposte in tempo reale aggiornate e rapide³.

²http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointentry_en.htm.

³http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.

- **Certificato d'ingresso in UE**

Il Reg. 577/2013 stabilisce i modelli e i requisiti dei certificati sanitari per poter entrare in Europa da un Paese Terzo. I certificati sono di 2 tipi:

- il primo è per gli ingressi di cani e gatti a carattere non commerciale ed è previsto da Allegato IV parte I del Reg. 577/2013.

- il secondo è per gli ingressi di cani e gatti a carattere commerciale o non commerciale se in numero superiore a 5 e può rimanere quello stabilito dall'Allegato I della Decisione 2011/874 fino al 29 aprile 2015 (se emesso entro il 28/12/14) poi sarà sostituito dal modello stabilito dall'Allegato I della Decisione 2013/519.

In entrambi i casi le informazioni sanitarie possono essere compilate:

- dal veterinario ufficiale: che deve sempre e comunque timbrare e firmare il certificato per convalidare tutte le informazioni attestate.

- oppure dal veterinario autorizzato dall'autorità competente: che può immettere solo alcune informazioni stabilite (ad esempio il numero microchip, la data di effettuazione della vaccinazione antirabbica, altre vaccinazioni, la visita clinica ecc.).

- dal funzionario autorizzato: nel caso in cui vi sia un passaggio in altri Stati membri presso i luoghi designati per l'ingresso di animali da compagnia, il proprietario presenta al Funzionario l'animale e la certificazione, in modo che il controllo sia attestato sul certificato d'ingresso a ogni passaggio.

Il certificato sanitario per entrare in UE è valido 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio del veterinario ufficiale fino alla data dei controlli documentali e d'identità ai luoghi d'ingresso designati (PED) per i viaggiatori.

Nel caso di trasporto via mare i 10 giorni sono prorogati fino alla durata del viaggio via mare.

In caso di spostamenti in altri Stati membri, il certificato è valido per ulter-

riori movimenti fino a 4 mesi dalla data dei controlli documentali e d'identità all'ingresso in UE o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica o fino al compimento delle 16 settimane per gli animali giovani (se queste date sono anteriori rispetto la scadenza di 4 mesi). In questi casi è cura del proprietario informarsi se gli Stati membri accettino o meno animali giovani in deroga, secondo le indicazioni fornite a link della DGSANCO⁴.

- **Rule of five**

Per discriminare i movimenti non commerciali da quelli commerciali, la "regola del numero 5" (art. 5 Reg. 576/13) definisce con chiarezza i parametri per identificare i movimenti non commerciali.

Il viaggio può definirsi non commerciale, se oltre a non essere né per cessione né per vendita, il numero degli animali trasportati non supera i 5 capi per proprietario e se gli animali accompagnano il proprietario/detentore entro 5 giorni dal movimento di quest'ultimo. La deroga di 5 giorni tra viaggi di proprietari e animali si è resa necessaria per i dati raccolti in questi anni, dove, in numerosi casi e per diversi motivi, non sempre il proprietario viaggia sullo stesso mezzo in cui viene trasportato il proprio animale.

Se gli animali sono superiore a cinque capi è comunque possibile non considerarli commerciali nel caso in cui gli animali abbiano più di 6 mesi d'età e se lo scopo del viaggio è per competizioni/mostre/eventi sportivi o per allenamento e il proprietario/detentore (persona fisica) dimostra che gli animali sono iscritti all'evento e sono registrati presso l'associazione organizzatrice.

- **Controlli sulle movimentazioni di animali da compagnia per fini commerciali**

In questi casi non cambiano le disposizioni generali sulle modalità dei controlli per le importazioni e per gli scambi (secondo rispettivamente le Di-

rettive 91/496 e 90/425). I controlli documentali e fisici sono eseguiti in modo sistematico su tutti gli animali che entrano da Paesi Terzi e sono sempre effettuati dai veterinari del PIF abilitato (Posti di ispezione frontiera abilitati al controllo di questi animali indicati con la lettera "O" *other animals*, cioè animali diversi da quelli zootecnici utilizzati a fini produttivi) come delineato nelle linee guida PIF⁵ mentre rimane invariata la predisposizione di piani di monitoraggio, sulla base dei flussi di dati regionali, per quanto riguarda gli scambi come indicato nei report di attività per gli UVAC (UFFICI veterinari per gli adempimenti comunitari)⁶.

Introduzioni commerciali novità

Cambiano i tempi di visita clinica

La Direttiva 2013/31 modifica la Direttiva 92/65 per quanto riguarda le disposizioni specifiche sui controlli di cani, gatti e furetti oggetto di scambio e importazione. Questa Direttiva, infatti, sposta l'intervallo previsto per la visita clinica di verifica d'idoneità degli animali a 48 ore prima della partenza, invece delle precedenti 24, facilitando in tal modo l'organizzazione del viaggio, conformemente alla "raccomandazione dell'organizzazione mondiale per la salute animale, poiché l'esperienza acquisita ha dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale a un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione. La Direttiva 2013/31, introduce, inoltre un preciso riferimento al Regolamento 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, dove all'art. 1 punto 1) stabilisce che per formare oggetto di scambi e di importazioni i cani, gatti e furetti dovranno essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Su tale certificato, il veterinario ufficiale, dovrà attestare che «*gli animali sono stati sottoposti a un esame*

⁴http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm.

⁵http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_2_1.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&id=648&menu=organizzazione&dir=pif&p=guida

⁶http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_2_1.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&id=77&menu=organizzazione&dir=uvac&p=attivita

clinico effettuato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto».

Elenchi Paesi Terzi

Rispetto alle precedenti disposizioni, la Commissione europea amplia l'elenco di Paesi Terzi dai quali è consentito l'ingresso a scopo commerciale di cani, gatti e furetti. Infatti, mentre prima era consentito solo per i Paesi inseriti nel Regolamento 206/2010, con il nuovo Regolamento 576/2013 tale possibilità è estesa ai Paesi presenti in questi elenchi (vedi anche Decisione 2013/519):

- Allegato II parte 1 e 2 Reg. 577/13 (Paesi Terzi senza obbligo di titolazione antirabbica dei *pets* per entrare in UE);
- Allegato II parte 1 Reg. 206/2010 (Paesi Terzi autorizzati per l'importazione di ungulati e carni fresche in UE);
- Allegato I Decisione 2004/211 (Paesi Terzi autorizzati per l'importazione di equidi in UE).

Gli elenchi aggiornati sono reperibili sul sito EUR LEX⁷ nella versione consolidata dei singoli regolamenti o comunque nelle indicazioni bibliografiche riportanti tutte le modifiche successive intervenute.

Informazioni chiare ai proprietari che viaggiano

La Commissione ribadisce l'obbligo per tutti gli Stati membri di fornire informazioni chiare e facilmente accessibili sulle condizioni di polizia sanitaria e sulle disposizioni relative ai controlli sui movimenti non commerciali degli animali da compagnia, comprese le eventuali sanzioni previste in caso di trasgressione. *In primis*, deve essere apposta un'adeguata cartellonistica per informare i passeggeri ai PED⁸.

Dovranno esserci informazioni facilmente accessibili e aggiornate anche sul sito europeo della DGSANCO e sui sin-

goli siti nazionali, «*come se stessimo parlando a nostra madre*» (indicazioni da corso della Commissione europea BTSF¹).

Validità della vaccinazione antirabbica (Allegato III Reg. 576/13)

È ribadito, come già nella precedente normativa che la vaccinazione antirabbica è valida solo se effettuata su un cane, gatto, furetto identificato.

Non è valida la vaccinazione se la data sul passaporto/certificato risulta anteriore a quella dell'identificazione dell'animale.

Inoltre, è definitivamente stabilito che la vaccinazione antirabbica è valida solo se la prima vaccinazione è stata effettuata su un animale con almeno 12 settimane d'età.

Sul passaporto nella Sezione V e sul certificato sanitario dovranno sempre essere chiaramente specificate le seguenti date:

- data della somministrazione del vaccino;
- data di inizio validità (data in cui l'animale può essere movimentato al di fuori dello Stato di origine, cioè dopo 21 giorni dalla data di vaccinazione secondo le indicazioni dell'Allegato III).
- data di fine validità (data entro cui è necessario eseguire il richiamo per non farne decadere la validità, può essere 1 anno o 3 anni a seconda delle specifiche tecniche del vaccino utilizzato).

Accanto a ogni vaccinazione dovranno inoltre essere riportati in maniera chiaramente leggibile almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma del veterinario autorizzato che ha vaccinato l'animale.

Le nuove specifiche introdotte si sono rese necessarie a causa delle numerose irregolarità rilevate: molti protocolli vaccinali scorretti, incompleti o diversi a seconda degli Stati di provenienza a fronte di vaccini prodotti dalle medesime case farmaceutiche, impossibilità di verificare da e in che modo era stata effettuata la vaccinazione nel luogo di origine. Tutte modalità che creavano er-

rori e confusione sul reale stato sanitario degli animali movimentati in Europa.

Deroga alla vaccinazione antirabbica per animali giovani (art. 7 del Reg. 576/13)

La Commissione con la nuova normativa intende definire meglio e in modo più uniforme una deroga già presente nel passato Reg. 998/2013 (art. 5 comma 2), rendendola più articolata e maggiormente vincolata al rispetto dei requisiti sanitari stabiliti dall'OIE (ufficio internazionale delle epizootie) a garanzia di una completa sicurezza per la sanità animale e la salute pubblica.

La deroga alla vaccinazione antirabbica è prevista:

- Nel caso in cui l'animale abbia fino a 12 settimane o meno; se inferiore alle 8 settimane deve tassativamente essere accompagnato dalla madre, dalla quale dipende.
- Oppure se l'animale è compreso tra le 12 e le 16 settimane e risulta vaccinato, ma non sono ancora trascorsi i 21 giorni necessari per il periodo di validità.

In questi casi è prevista una vera e propria dichiarazione in forma auto certificativa da parte del proprietario.

Il modello della "dichiarazione del proprietario di assenza di rischio per rabbia" è stabilito dall'Allegato I parte I del Reg. 577/13: il proprietario o la persona fisica che è stata autorizzata sempre in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti non commerciali degli animali da compagnia dovrà attestare, tra l'altro, che «*dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale i seguenti animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia*».

Deroga alla vaccinazione antirabbica tra Stati Membri (art. 8 del Reg. 576/13)

A differenza della precedente normativa, che lasciava piena discrezionalità agli Stati membri sulla deroga riguardo

⁸http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/pets_posters_en.htm

la vaccinazione, con la nuova norma è previsto che sia la Commissione a pubblicare l'elenco degli Stati membri autorizzati a concludere accordi reciproci per derogare alla vaccinazione antirabbica sugli animali giovani.

Per essere inclusi nell'elenco, sono stabili dei criteri molto rigidi in base ai requisiti stabili dall'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE).

Gli Stati membri interessati devono presentare alla Commissione una domanda congiunta contenente un progetto di accordo tra gli Stati in grado di dimostrare secondo le procedure previste dal Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE in materia di autodichiarazione, l'assenza di rabbia nel Paese o zona del Paese al quale intendono applicare tale deroga. La domanda congiunta deve contenere informazioni adeguate, affidabili e convalidate dal punto di vista scientifico.

In buona sostanza, gli Stati devono dimostrare di possedere sistemi di sorveglianza e notifica permanenti per la rabbia, i territori oggetto di domanda devono risultare indenni da rabbia e senza casi notificati nella fauna selvatica nei 2 anni precedenti la domanda di deroga. Gli Stati devono, inoltre, dimostrare di possedere misure di controllo efficaci ed efficienti per prevenire l'introduzione di rabbia e la sua propagazione all'interno del loro territorio.

La domanda deve, infine, essere proporzionata ai rischi per la salute pubblica e animale legati ai movimenti da uno degli Stati membri richiedenti all'altro o a parte del suo territorio.

Con questa disposizioni, se da una parte la Commissione vuole rendere più omogenee e vincolanti le regole per concedere la deroga alla vaccinazione antirabbica, dall'altra intende offrire agli Stati la possibilità di movimentare animali giovani nel rispetto del loro benessere, visto che proprio in base alle caratteristiche etologiche, il periodo migliore per l'affidamento del cucciolo dall'allevamento d'origine al suo nuovo proprietario si assesta proprio tra le 8 e 12 settimane⁹.

Deroga alla titolazione antirabbica per il transito in Paesi Terzi (non compresi nell'Allegato II del Reg 577/2013)

Anche in questo caso la Commissione vuole facilitare i viaggi di animali al seguito del proprietario per transiti temporanei (es. scali, passaggi intermedi) in territori nei quali vige l'obbligo di titolazione anticorpale per entrare in UE, ma dove di fatto l'animale non ha contatti con probabili fonti d'infezione.

Il Regolamento 577/13 stabilisce il modello (Allegato I parte II) con il quale il proprietario dichiara che l'animale è rimasto confinato in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale, senza avere avuto contatti con animali suscettibili alla rabbia.

Deroga per i requisiti richiesti per viaggiare tra Stati Membri e da Paesi Terzi (art. 32 Reg. 576/2013) – casi eccezionali

La Commissione prevede per casi eccezionali, caratterizzati da particolari urgenze e necessità e dove non ci sia il tempo materiale per il rispetto di tutti i requisiti previsti (vaccinazioni, titolazioni ecc.) per entrare in Unione, che gli Stati membri possano concedere deroghe alle condizioni stabilite. Il permesso può essere concesso nel caso in cui:

- il proprietario abbia richiesto un permesso e questo sia stato accordato dallo Stato membro di destinazione;
- gli animali da compagnia siano stati isolati sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni richieste e comunque non superiore ai 6 mesi, in un luogo approvato dall'autorità competente e alle condizioni stabilite nel permesso.

Il permesso deve essere accordato anche dall'eventuale Stato membro di transito e comunicato allo Stato membro di destinazione.

Passaporto, caratteristiche di sicurezza (Allegato III parte 2 punto 5 Reg. 577/2013)

Sulla scorta delle numerose irregolarità segnalate e a fronte delle frequenti con-

traffazioni di questi documenti ufficiali, la Commissione ha voluto introdurre dei particolari requisiti di sicurezza per i passaporti:

- nella sezione III, quella che riporta tutti i dati relativi all'identificazione dell'animale (numero e ubicazione del microchip e/o tatuaggio immessi a cura del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato) dovrà essere posta una pellicola adesiva trasparente anticontraffazione, in modo da rendere tali dati immutabili.

Se, per riportare delle informazioni su qualsiasi pagina del passaporto, si utilizza un autoadesivo questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso;

- rilascio passaporti e registrazione dati (capo V sez. 1 art. 21-22-23-24 Reg. 576/2013);
- solo il veterinario autorizzato dall'autorità competente può rilasciare/compilare i passaporti (per le parti di sua pertinenza);
- il veterinario autorizzato che rilascia i passaporti deve conservarne le relative informazioni (vedi elenco dei dati da conservare riportato nell'art. 21 Reg. 576) per periodo minimo stabilito dall'autorità competente, ma non inferiore a 3 anni, in modo che sia disponibile la tracciabilità dei passaporti rilasciati.

Animali diversi da cani, gatti e furetti

Mentre il precedente Reg. 998/03 si limitava a elencare gli animali che potevano essere definiti "da compagnia" nei movimenti comunitari, Il Reg. 576/13 (Sezione 2 art. 14) introduce la previsione di disposizioni specifiche anche per le specie elencate nell'Allegato I parte B (Invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, uccelli, roditori, conigli). È prevista l'introduzione di disposizioni per l'identificazione (tramite marcatura o descrizione) di questi animali, la documentazione che deve accompagnarli e le norme per la corretta tracciabilità e gestione delle movimentazioni.

⁹Summa n. 3 aprile 2006 - Lo sviluppo comportamentale del cucciolo come fattore rilevante nell'insorgenza delle patologie comportamentali; La Settimana veterinaria n. 609 21 maggio 2008 - Consigli da dare sull'educazione dei cuccioli.

Il Regolamento rimanda però a ulteriori Decisioni della Commissione per rendere effettive queste procedure, quindi per ora rimangono valide le disposizioni nazionali che ogni singolo Stato ha predisposto.

Esempio per l'Italia valgono le disposizioni riportate al link del Ministero della Salute¹⁰ dove è possibile reperire il modello di certificato per l'introduzione/transito in Italia di animali a seguito passeggero diversi da cani, gatti, furetteri¹¹.

Misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia

Anche questa è una novità introdotta dal Regolamento 576/13 (articolo 19). Sempre tramite Decisioni della Commissione potranno essere predisposte, in futuro, misure sanitarie preventive specie-specifiche contro malattie o infezioni per tutelare la salute pubblica e/o degli animali da compagnia.

Le nuove misure sanitarie dovranno basarsi su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e applicate in proporzione ai rischi.

Considerazioni

La Commissione europea ha voluto aggiornare le regole per la movimentazione degli animali da compagnia sulla scorta dell'evoluzione scientifica e dell'esperienza acquisita con i dati raccolti dall'emanazione del precedente Reg. 998/2003.

Con i nuovi regolamenti l'Europa richiama tutti gli Stati a una maggiore accuratezza nei controlli.

Gli spostamenti leciti dei proprietari con i propri animali non vanno ostacolati, anzi la Commissione ha voluto implementare regole sempre più omogenee da applicare in tutti i territori, per le diverse particolari casistiche (animali giovani, viaggi disgiunti tra

proprietario e pet, viaggi per gare, addestramenti o competizioni, situazioni d'emergenza, transiti ecc.), ma parimenti è necessario che ogni Stato preveda delle sanzioni proporzionate-efficaci-dissuasive per i trasgressori, anche alla luce dei dati sul commercio legale e illegale di questi animali.

Dai *reports traffic* del WWF, ad esempio, è stimato che il Commercio legale mondiale delle sole specie CITES (cioè animali provenienti da specie protette in base al Regolamento 338/1997) si attesta intorno 250 miliardi di euro/anno. Nella sola Unione europea risultano dichiarati in importazione animali CITES per un valore di 93 miliardi di euro/anno. I dati raccolti stimano, infine, come il traffico illegale di questi animali sia più della metà di quello legale, attestandosi come terzo traffico illegale a livello mondiale, dopo quello di armi e droga.

A questo si affianca il traffico di cuccioli di cani e gatto dove, se si considera la sola Italia, risulta avere introiti pari a 300 milioni di euro all'anno (dati LAV novembre 2008). Nel nostro Paese esiste già dal 2010 la Legge 201/2010 che prevede sanzioni penali e amministrative per contrastare la movimentazione irregolare di cani e gatti.

Se tale legge probabilmente è servita in ambito penale (vedi ad es. i Report zomafia a cura della LAV contro il traffico di cani) non altrettanto si può affermare in ambito strettamente veterinario. A differenza di quanto succede con il trasporto degli animali zootecnici in ambito commerciale (Reg. 1/2005) poche sono le segnalazioni di introduzioni irregolari di animali da compagnia a scopo commerciale o non commerciale segnalate agli UVAC, quali uffici competenti per il ricorso e deputati alla comunicazione con le Autorità di origine degli animali in base alla Direttiva 89/608 sulla mutua assistenza tra Stati. A fronte della pubblicazione della Legge

201, i verbali giunti agli UVAC negli anni a partire dal 2010 non sono molti: 20 segnalazioni per UVAC Friuli, 13 per UVAC Toscana e 1 per UVAC Piemonte per citare solo alcuni uffici (dati aggiornati a marzo 2014). C'è poi da considerare che purtroppo, anche in ambito penale, ci si "dimentica" di contestare le sanzioni amministrative contenute nelle leggi e regolamenti veterinari (secondo quanto stabilito dall'art. 24 "Connessione obiettiva con un reato" della Legge 689/81) nonostante esse rappresentino un valido deterrente per gli elevati importi pecuniari che possono comportare a carico dei trasgressori.

Il manuale sulla movimentazione di cani e gatti, che contiene le regole e le sanzioni previste, quale utile strumento sia per i cittadini sia per le autorità deputate al controllo, rimane rilegato in una pagina del Ministero della Salute, praticamente introvabile¹²; nessun link di richiamo al manuale è stato predisposto, ad esempio, nella specifica sezione "Viaggiare con gli animali".

La collaborazione tra le varie entità deputate al controllo, (veterinari ASL/UVAC /PIF, veterinari riconosciuti, Forze dell'ordine, Magistratura) non è sempre facile e soprattutto efficace nella gestione delle irregolarità riguardanti il commercio illecito di questi animali.

Molte irregolarità sui cani introdotti irregolarmente potrebbero essere rilevate all'atto di iscrizione in anagrafe canina ma, per quanto riguarda il Piemonte, le segnalazioni arrivano da pochissimi colleghi. Confidiamo in una maggiore consapevolezza sull'importanza di questi controlli in ambito comunitario da parte di tutti i tutori della salute coinvolti, compresi i proprietari quale primi responsabili della salute e benessere dei loro animali da compagnia.

*UVAC/PIF Piemonte

¹⁰http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=219&area=cani&menu=viaggiare.

¹¹http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_219_listaFile_itemName_0_file.pdf

¹²http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1604